

BOZZA

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII[^] LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Sen. CERNO

Modifiche alla parte seconda della Costituzione per assicurare il pieno sviluppo della vita democratica e la governabilità del Paese.

RELAZIONE

Onorevoli Senatori. -- Ci troviamo in un passaggio di fase di rilevanza storica.

Poche altre volte nella breve storia repubblicana abbiamo vissuto un tempo di sfilacciamento e di cedimento del tessuto politico istituzionale così profondo e radicale. La cinghia di trasmissione del consenso tra cittadini, partiti e istituzioni si è logorata in un modo che, per alcuni aspetti, può apparire quasi irrecuperabile.

La velocità, poi, con cui tale deterioramento si manifesta, inimmaginabile fino a poco tempo fa, rende necessaria e quanto mai urgente una straordinaria assunzione di responsabilità da parte della politica e *in primis* delle istituzioni rappresentative che altrimenti rischiano di venire travolte.

Il compito di una classe politica è allora quello di ambire a essere una classe dirigente, di non nascondersi, dicendo la verità al Paese e, proprio per questo, esprimendo una compiuta e trasparente capacità di direzione. La consapevolezza che qui richiamiamo è quella di riconoscere che sono risultati fallimentari tutti i tentativi compiuti per riformare la nostra democrazia attraverso la restaurazione della Repubblica dei partiti novecenteschi, colpita a morte dalla crisi morale, politica, finanziaria e giudiziaria del 1992-1993. Tali tentativi non hanno retto alla prova dei fatti e della storia.

Se si esclude la riforma del Titolo V con la legge costituzionale n. 3 del 2001, che rappresenta la più organica riforma costituzionale ad oggi, tutti i tentativi di riforma sono falliti, da ultimo quello del 4 dicembre 2016, una sconfitta che secondo alcuni può assimilarsi a quello che il voto sulla *Brexit* ha rappresentato per la Gran Bretagna. Dobbiamo quindi riconoscere che sono ormai trent'anni che il sistema politico italiano cerca un diverso equilibrio, una nuova stabilità, e pertanto non riacquista credibilità e fiducia nelle coscienze dei cittadini. Se la fine della guerra fredda, alla fine degli anni ottanta del XX secolo, e le iniziative referendarie, agli inizi degli anni novanta, hanno concorso a scongelare un sistema bloccato, scomponendo e ricomponendo aggregazioni, trasformando i nomi dei soggetti delle forze politiche, rinnovando i rappresentanti, ciò nondimeno, guardando le cose retrospettivamente, noi dobbiamo ora riconoscere come una vera e propria mancanza quella di non aver introdotto, nella Costituzione formale, i necessari adeguamenti che il nuovo assetto politico, ispirato al bipolarismo (o tripolarismo) e alla democrazia dell'alternanza, necessariamente richiedeva.

Questo è avvenuto solo per i livelli di governo locale, comuni, province e regioni, attraverso l'introduzione dell'elezione diretta del capo del governo locale e della relativa maggioranza consiliare. Ora proprio il *gap* che in questi venti anni si è formato tra forza e autorevolezza dei governi locali e persistente debolezza dei Governi centrali è una delle ragioni che rende ineludibile un adeguamento anche della forma di governo nazionale. Possiamo quindi riconoscere, usando le categorie del costituzionalista e costituente Costantino Mortati, la trasformazione della Costituzione materiale della nostra Repubblica democratica e parimenti riscontrare che, a detta trasformazione, non ha corrisposto alcun intervento di modifica della Costituzione formale. Risulta pertanto di tutta evidenza il disallineamento tra una forma di Governo parlamentare -- intrinsecamente consociativa -- fondata su un sistema proporzionale della rappresentanza e sulla centralità dei partiti e una pratica della lotta politica competitiva, fondata su una legittimazione diretta dell'alleanza di Governo e del suo *leader*, incardinata su processi, peraltro presenti in tutto il mondo democratico, di personalizzazione della politica; ci si riferisce alla lotta politica come si è venuta svolgendo in Italia dal 1994 ad oggi.

La crisi istituzionale che deriva dalla crisi fiscale e morale costituisce un terzo pezzo che va ad ingrossare la "grande slavina" descritta da Luciano Cafagna nel celebre saggio ristampato nel ventennale di Tangentopoli. La crisi istituzionale è rappresentata dall'incapacità dei partiti di rimediare al peccato

originale dei padri costituenti, l'insoddisfacente assetto costituzionale della forma di governo, quella partitocrazia assembleare che è all'origine della coabitazione generale e dello smembramento della sovranità, e dunque della cedevolezza dei governi di fronte a domande sociali che in altri paesi venivano controllate e indirizzate in modo più efficace. Ora, è venuto il momento di mettere definitivamente a tema l'impossibilità di uscire dalla crisi percorrendo in Italia la via della restaurazione di quella forma di democrazia formata sulla centralità dei partiti e sul loro fattuale primato nelle istituzioni così come l'abbiamo conosciuta dal 1946 al 1992. Ed è venuto il momento di riconoscere che, anche in Europa, la cosiddetta «democrazia dei partiti» non vive proprio la sua stagione migliore. C'è bisogno di un atto di consapevolezza e di coraggio che ci faccia sciogliere quei nodi rimasti irrisolti nella transizione infinita e che operi il riallineamento tra forma di governo e pratica della politica. Era il 1993 quando scoprivamo con il *referendum* maggioritario la possibilità di trasformare la democrazia italiana in democrazia dei cittadini. Con un Governo scelto direttamente nelle urne dalla volontà popolare che fungeva da formidabile strumento per responsabilizzare i partiti una volta arrivati in Parlamento. Sappiamo quanto questo principio, pur avendo conquistato la maggioranza dei cittadini, non sia mai riuscito a diventare prassi politico-istituzionale.

L'inadeguatezza della forma di governo parlamentare, allora, in corrispondenza di una crescita di consapevolezza e di impegno da parte di cittadini privi di appartenenza partitica, ci portano a compiere un altro passaggio, a salire un altro gradino, e quindi a riconoscere la necessità di affiancare finalmente ai consueti e indiscutibili istituti di democrazia rappresentativa, nuovi e innovativi, per quanto concerne il sistema italiano, istituti di democrazia diretta. È doveroso pertanto completare il percorso intrapreso negli anni novanta con l'introduzione del sistema maggioritario e dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di province e di regioni, e proseguito nei primi anni del XXI secolo con l'innovazione, sperimentata per la prima volta in Italia a livello continentale, delle elezioni primarie. Non c'è dubbio che tutte queste innovazioni abbiano concorso a ricostruire, attraverso la partecipazione e la responsabilizzazione, la cinghia di trasmissione tra cittadini, partiti e istituzioni.

Ora noi constatiamo come sia il sistema uninominale e maggioritario, sia le elezioni primarie presuppongano una forma di governo diversa da quella attualmente in opera nella nostra Repubblica. Soprattutto le elezioni primarie, tipico istituto da democrazia diretta, male si conciliano con la forma di governo parlamentare. O si opta per un Capo del Governo indicato direttamente dai cittadini, come suggeriscono le elezioni primarie, oppure si resta nel solco dei Governi fatti e disfatti in Parlamento, di cui abbiamo già conosciuto la scarsa efficacia, l'instabilità e l'irresponsabilità.

Se infatti andiamo a definire le ragioni della frattura tra cittadini e partiti e la contestuale domanda di istituzioni credibili e autorevoli, si dovrebbe cogliere il *punctum dolens* di questo disequilibrio istituzionale nella debolezza del nesso potere-responsabilità. La nostra democrazia parlamentare infatti, così com'è strutturata, non permette una nitida individuazione del nesso potere-responsabilità. C'è sempre la possibilità per un Capo del Governo uscente di scaricare su qualcun altro il fallimento del proprio operato; così come c'è sempre la possibilità per una formazione politica minoritaria di chiamarsi fuori da un'esperienza di governo senza dover necessariamente fare i conti con le elezioni a breve che misurerebbero in modo implacabile la responsabilità presso l'elettorato di quella scelta politica fondamentale.

In tutte le democrazie occidentali la personalizzazione della politica agisce da principio di responsabilizzazione dei politici e del sistema, dappertutto tranne che in Italia e in Grecia. In Francia ad esempio il Presidente della Repubblica uscente e sconfitto alle elezioni presidenziali, Nicolas Sarkozy, dovette dire: «è tutta colpa mia». Assumendosi quindi *in toto* la responsabilità della sconfitta. Similmente la sconfitta dei democratici americani alle elezioni di *mid-term* nel 2010 fu riconosciuta da Barack Obama. Stessa assunzione di responsabilità la riscontriamo nella recente sconfitta alle Presidenziali da parte della Clinton: «è colpa mia».

La personificazione della sconfitta ha da contraltare la personificazione della vincita. Il recente confronto tra Macron e Marine Le Pen ha rappresentato il più chiaro esempio di demarcazione nei confronti dell'elettorato di due posizioni contrapposte sulla concezione dell'Europa: da una parte il rafforzamento e rilancio delle istituzioni europee e della zona euro, dall'altra posizioni di stampo più propriamente populiste. Questo ha comportato una individuazione chiara nei leader in competizione delle diverse proposte elettorali e delle conseguenti responsabilità nei confronti del corpo elettorale.

Del resto, è proprio nella confusione delle responsabilità che è maturato il discredito del sistema dei partiti trasformatosi, nella coscienza dei cittadini, da sistema democratico a sistema oligarchico. La ricostruzione del nesso potere-responsabilità infatti non è determinata da una appartenenza ideologica ma dalla organizzazione e strutturazione del sistema politico. Un sistema politico opaco che nasconde le responsabilità genera discredito. Un sistema politico competitivo, conflittuale, presidenziale concorre alla chiarezza delle opzioni e alla partecipazione trasparente e consapevole dei cittadini.

L'Italia ha provato ad avvicinarsi a questo tipo di esperienze con modelli elettorali che di fatto consegnavano nelle mani del vincitore lo scettro del Governo: già dal 2001 i nomi dei leader del centro-destra e del centro-sinistra erano indicati sulla scheda elettorale; con le primarie si scelgono ormai d'abitudine i candidati per le cariche monocratiche e con le primarie sono stati scelti il segretario nazionale ed i segretari regionali del Partito Democratico, elevando le decisioni individuali di moltissimi cittadini là dove non erano mai arrivate, nella scelta dei massimi dirigenti. Ma tali possibilità, sviluppatasi a stagioni alterne, trovando fondamento unicamente sulla base della fonte primaria della legge elettorale non ha trovato il giusto consolidamento nell'assetto istituzionale. Come ha spiegato Giovanni Sartori, "la costituzione di un sistema di premiership sfugge largamente alla presa dell'ingegneria costituzionale. Le varianti britannica o tedesca di parlamentarismo limitato (di semi-parlamentarismo) funzionano come funzionano soltanto per la presenza di condizioni favorevoli". E, come abbiamo sperimentato, un "passaggio incrementale", a piccoli passi, del parlamentarismo puro al parlamentarismo con premiership rischia di inciampare ad ogni passo. Non per caso, Sartori ritiene che "in questi casi la strategia preferibile non è quella del gradualismo, ma piuttosto una terapia d'urto". Insomma, le probabilità di riuscita sono minori nella direzione del semi-parlamentarismo, e maggiori se si esalta il semi-presidenzialismo. Il vecchio sistema dei partiti è sepolto e lo si è visto anche nei tentativi di ripristinare modelli elettorali misti tra maggioritario e proporzionale, come è avvenuto con legge 3 novembre 2017, n. 165, base normativa per le ultime elezioni del 4 marzo. La metamorfosi è ormai avvenuta. Nel vecchio sistema ci si faceva cittadini nel partito e dal partito, perché non si riusciva ad esserlo interamente nello Stato e della Stato. Adesso che l'identificazione e l'appartenenza (all'ideologia, all'utopia, alla morale del partito) non ci sono più, l'unica strada praticabile è quella di esaltare la possibilità di scelta, l'esercizio della cittadinanza nello Stato. Non si tratta di una questione tecnico-istituzionale, ma di una questione etico-politica. Caduti gli stimoli del passato, bisogna chiedersi come è possibile riattivare la partecipazione alla politica senza che questa si traduca in una mera negazione dello *status quo*. In tutte le società industriali avanzate, le condizioni di prosperità economica raggiunte hanno modificato i nostri valori. Ora, rispetto alle generazioni del periodo postbellico, l'auto espressione, la qualità della vita, la scelta individuale sono diventate centrali. E questa nuova visione del mondo si accompagna a una de-enfatizzazione di tutte le forme di autorità. In pratica, invece di essere diretti dall'élite, tutti s'impegnano in attività dirette a sfidare l'élite. Quello che è avvenuto in questo trentennio non può ascriversi ad una mera parentesi antistorica, un'invasione degli *Hyksos*, ma rappresenta una trasformazione non reversibile.

Per tutte queste ragioni è oggi opportuno che la nostra Repubblica democratica e il nostro Parlamento valutino con serietà l'ipotesi di trasformazione del sistema politico istituzionale, dalla forma di governo parlamentare alla forma di governo presidenziale o semi-presidenziale sul modello della Francia. Il presidenzialismo sembra essere sempre di più quel sistema che lungi dal liquidare la democrazia rappresentativa e la forma partito è piuttosto in grado di aggiornarla e di adeguarla alle nuove dinamiche

della vita democratica che richiedono un livello più alto, diretto e consapevole di partecipazione da parte dei cittadini. Il presidenzialismo sembra essere dunque quel passaggio che manca e che è necessario per riallineare nella democrazia italiana forma del governo e sostanza del governo, quel passaggio che sembra essere in grado di portare finalmente e definitivamente l'Italia in quella democrazia competitiva, governante e dei cittadini a cui milioni di persone hanno lavorato negli ultimi venti anni e più. Il tutto senza stravolgere l'impianto costituzionale vigente, come intendevano fare alcune riforme costituzionali del passato, e che, forse proprio per l'eterogeneità degli interventi, non hanno trovato accoglimento tra i cittadini durante il referendum confermativo. A far propendere poi per questa opzione dovrebbero essere anche gli ultimi segnali che vedono affermarsi sul piano della rappresentanza forze di protesta e in gran parte sostanzialmente antisistema ma che ambiscono a conquistare una forte posizione parlamentare. La storia d'Italia ha già conosciuto soggetti che, una volta entrati in Parlamento per via democratica e con sistema proporzionale, lo hanno poi completamente svuotato di senso, credibilità e fiducia tanto da farlo diventare un simulacro della democrazia e un trampolino per la dittatura. Noi oggi abbiamo l'opportunità di non ripetere l'errore compiuto novanta anni fa quando non si apportò per tempo una modifica della forma di governo, impedendo in tal modo lo svuotamento di senso e significato democratico e pluralistico dell'assetto istituzionale vigente.

Dare all'Italia un coerente impianto presidenzialista, costruito con adeguati pesi e contrappesi, vuol dire fare uscire la democrazia italiana dal pantano attuale e ridare dignità, consenso e credibilità alle istituzioni democratiche.

Di seguito quindi sono riportate le modifiche contenute nel presente disegno di legge costituzionale che riprende integralmente i contenuti della proposta di legge costituzionale presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura del 3 luglio 2012 n. 5337, così come riproposta nella XVII legislatura il 23 maggio 2013, atto senato n. 250. Con l'articolo 1 si modifica l'articolo 64 della Costituzione stabilendo che il candidato alla Presidenza della Repubblica risultato non eletto e che abbia ottenuto il maggior numero di voti o che abbia partecipato al ballottaggio è membro di diritto della Camera dei deputati per tutta la durata della legislatura in corso al momento dell'elezione.

I Regolamenti delle Camere definiscono lo statuto dell'opposizione con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni di controllo e di garanzia.

Con l'articolo 2 si sostituisce l'articolo 83 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Con l'articolo 3 si modifica l'articolo 84 della Costituzione relativamente all'età di eleggibilità del Presidente che da cinquanta anni è abbassata a trentacinque anni.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 85 della Costituzione stabilendo la durata in carica del Presidente della Repubblica per cinque anni e la rieleggibilità per una sola volta. Novanta giorni prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione, che deve aver luogo tra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedente la scadenza. Qualora gli ultimi tre mesi del mandato presidenziale coincidano, in tutto o in parte, con gli ultimi tre mesi della legislatura, i poteri del Parlamento sono prorogati e il Presidente della Camera dei deputati indice, nei cinque giorni successivi a quello del giuramento, nuove elezioni, che devono aver luogo tra il sessantesimo e il settantesimo giorno successivo.

Le candidature sono presentate da un decimo dei parlamentari, da trecentomila elettori, da un decimo dei consiglieri regionali di almeno un sesto delle regioni ovvero da un numero di sindaci o di presidenti di

BOZZA

regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che corrisponde almeno a un quindicesimo della popolazione secondo le modalità stabilite dalla legge.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica eletto assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente o il giorno successivo alla proclamazione in caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente in carica. Il procedimento elettorale, la disciplina concernente i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati e le altre modalità di applicazione dell'articolo sono regolati dalla legge.

La legge prevede, altresì, disposizioni idonee a evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici.

Con l'articolo 5 si interviene sul secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione stabilendo che, in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro tre giorni. L'elezione deve aver luogo tra il sessantesimo e l'ottantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento deliberata dalla Corte costituzionale.

Con l'articolo 6 si introduce nel primo comma dell'articolo 87 della Costituzione una disposizione che stabilisce che il Presidente della Repubblica vigila sul funzionamento regolare dei pubblici poteri e assicura che l'indirizzo politico della Repubblica si svolge in conformità con la sovranità popolare, nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione e che a tale scopo rivolge, nel mese di gennaio di ogni anno, un discorso al Parlamento riunito in seduta comune sullo stato della Repubblica; si abroga inoltre, la disposizione dello stesso articolo 87 che prevede che il Capo dello Stato presiede il Consiglio superiore della magistratura (CSM).

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 88 della Costituzione attribuendo al Presidente della Repubblica, sentito il Primo Ministro, il potere di sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Tale facoltà non può essere esercitata durante i dodici mesi successivi alle elezioni delle Camere.

Con l'articolo 8 si sostituisce l'articolo 89 della Costituzione specificando che gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo Ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina e la revoca del Primo Ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei *referendum* nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo.

Con l'articolo 9 si sostituisce l'articolo 92 della Costituzione stabilendo che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri e che il Governo è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Viene poi stabilito che il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri. Nel caso però che, entro cinque giorni dalla revoca del Primo Ministro, il Parlamento confermi la fiducia allo stesso, il Presidente della Repubblica decade e il Parlamento è sciolto. In tale caso si applica il terzo comma dell'articolo 85. Il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce che agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite da: «Primo Ministro».

Con l'articolo 10 è modificato l'articolo 104 della Costituzione relativo agli organi del CSM. Viene stabilito che il CSM elegge il presidente tra i componenti designati dal Parlamento, ed è, di conseguenza, abrogato il quinto comma.

L'articolo 11 prevede che le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato, presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.

In tal caso la nuova previsione costituzionale stabilisce altresì che *"la Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata."*

L'articolo in esame interviene inoltre, con il secondo comma, sull'articolo 134 della Costituzione aggiungendo allo stesso un nuovo secondo comma ai sensi del quale - per esigenze di coordinamento con la modifica all'articolo 73 sopra ricordata - si prevede che la Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deferite ai sensi del secondo comma del citato articolo 73.

La previsione risponde ad una esigenza avvertita nel panorama dei sistemi bicamerali europei, laddove il principio maggioritario nella procedura legislativa trova un diffuso e ormai sperimentato contemperamento nell'attribuzione ad una minoranza parlamentare - spesso, nei sistemi bicamerali, appartenente indifferentemente all'uno o all'altro ramo del Parlamento - del potere di ricorrere direttamente alla Corte costituzionale per verificare la legittimità costituzionale delle leggi. Un simile meccanismo è infatti presente nelle Costituzioni della Francia, della Germania, della Spagna, dell'Austria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania e della Russia (oltre che di paesi con sistema monocamerale, quali il Portogallo e l'Ungheria).

La legittimazione dei parlamentari al ricorso si configura principalmente, in tali casi, come strumento volto a rendere possibile, su iniziativa di una minoranza qualificata, una tutela diretta e tempestiva di fronte all'eventuale abuso di potere da parte della maggioranza, che potrebbe concretizzarsi nell'approvazione di leggi incostituzionali.

Infine è introdotta una norma transitoria, con cui viene disposto che la prima elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto si svolge entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Entro dieci giorni da tale data il Presidente della Camera dei deputati procede alla convocazione dei comizi elettorali. Il Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale è comunque sciolto di diritto il giorno dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Qualora sia già sciolto, la procedura elettorale è interrotta. Le successive elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono indette dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dal suo giuramento e devono aver luogo entro settanta giorni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Presidente di opposizione)

1. All'articolo 64 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il candidato alla Presidenza della Repubblica risultato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti o che ha partecipato al ballottaggio è membro di diritto della Camera dei deputati per tutta la durata della legislatura in corso al momento dell'elezione.

I regolamenti delle Camere definiscono lo statuto dell'opposizione con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni di controllo e di garanzia».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 83 della Costituzione)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. -- Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 84 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque anni».

Art. 4.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. -- Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione, che deve aver luogo tra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedente la scadenza.

Qualora gli ultimi tre mesi del mandato presidenziale coincidano, in tutto o in parte, con gli ultimi tre mesi della legislatura, i poteri del Parlamento sono prorogati e il Presidente della Camera dei deputati indice, nei cinque giorni successivi a quello del giuramento, le nuove elezioni, che devono aver luogo tra il sessantesimo e il settantesimo giorno successivo.

Le candidature sono presentate da un decimo dei parlamentari, da trecentomila elettori, da un decimo dei consiglieri regionali di almeno un sesto delle Regioni ovvero da un numero di sindaci o di presidenti di Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che corrisponde almeno a un quindicesimo della popolazione secondo le modalità stabilite dalla legge.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica eletto assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente o il giorno successivo alla proclamazione in caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente in carica.

Il procedimento elettorale, la disciplina concernente i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge.

La legge prevede, altresì, disposizioni idonee a evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 86 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro tre giorni. L'elezione deve aver luogo tra il sessantesimo e l'ottantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento deliberata dalla Corte costituzionale».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Vigila sul funzionamento regolare dei pubblici poteri e assicura che l'indirizzo politico della Repubblica si svolga in conformità con la sovranità popolare, nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. A tale scopo rivolge, nel mese di gennaio di ogni anno, un discorso al Parlamento riunito in seduta comune sullo stato della Repubblica»;

b) il decimo comma è abrogato.

Art. 7.

(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. -- Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo Ministro, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi successivi alle elezioni delle Camere».

Art. 8.

(Controfirma ministeriale)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 89. -- Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo Ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina e la revoca del Primo Ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei *referendum* nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».

Art. 9.

(Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. -- Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri.

Qualora entro cinque giorni dalla revoca del Primo Ministro il Parlamento confermi la fiducia allo stesso, il Presidente della Repubblica decade e il Parlamento è sciolto. In tal caso si applica il terzo comma dell'articolo 85.

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri».

2. Agli articoli 93, 95, primo comma, e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo Ministro».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio superiore della magistratura elegge il presidente tra i componenti designati dal Parlamento»;

b) il quinto comma è abrogato.

Art. 11.

(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».

2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».

Art. 12.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. La prima elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto ha luogo entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro dieci giorni da tale data il Presidente della Camera dei deputati procede alla convocazione dei comizi elettorali.

2. Il Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è comunque sciolto di diritto il giorno dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Qualora sia già sciolto, la procedura elettorale è interrotta.

3. Le successive elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono indette dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dal suo giuramento e devono aver luogo entro settanta giorni.